

Bruxelles, 3.11.2022
C(2022) 8023 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3.11.2022

che approva il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia

2021IT14MFPR001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3.11.2022

che approva il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia

2021IT14MFPR001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura², in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In data 12 aprile 2022 l'Italia ha presentato, mediante il sistema elettronico per lo scambio di dati della Commissione, il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia (di seguito, "il programma").
- (2) A norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/1139, per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento per quanto riguarda la promozione delle attività di acquacoltura, il sostegno concesso attraverso il programma dovrebbe essere conforme al piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo dell'acquacoltura istituito dall'Italia ai sensi dell'articolo 34,

¹ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

² Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca³.

- (3) Il programma è stato predisposto dall'Italia in cooperazione con i partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (4) Il programma contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1139. È stato inoltre elaborato conformemente al modello di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2021/1060.
- (5) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione ha valutato se fossero soddisfatte le condizioni abilitanti orizzontali di cui all'allegato III del medesimo regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione ha valutato il programma e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo il 16 giugno 2022. L'Italia ha trasmesso informazioni aggiuntive l'8 agosto 2022 e ha presentato un programma riveduto il 7 settembre 2022 e il 19 ottobre 2022.
- (7) Nella sua valutazione, la Commissione ha tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti elencati all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1139.
- (8) A norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione ha concluso che il programma è conforme ai regolamenti (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1139 ed è coerente con l'accordo di partenariato predisposto dall'Italia.
- (9) A norma dell'articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Nella presente decisione occorre tuttavia definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al programma.
- (10) È pertanto opportuno adottare il programma proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, presentato in versione definitiva il 19 ottobre 2022.

³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Articolo 2

1. Il contributo totale dell'Unione a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura al programma [CCI: 2021IT14MFPR001] è fissato a 518 216 830 EUR.
2. Il contributo totale annuo dell'Unione a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura al programma figura nell'allegato.

Articolo 3

Il programma presentato dall'Italia soddisfa tutte le condizioni abilitanti di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3.11.2022

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

